


Atti

Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio
DI MILANO



REGOLAMENTO

DELL' ORFANOTROFIO FEMMINILE



Approvato dal Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio
con Deliberazione 29 Novembre 1906


Approvato dalla Commissione Provinciale di Beneficenza Pubblica
con Decisione 22 Febbraio 1907



*Organico approvato nella seduta Consigliare
25 Maggio 1909*

MILANO
OFFICINE GRAFICHE ROMOLO GHIRLANDA
Via Unione, 20
1907

Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio
DI MILANO



REGOLAMENTO

DELL' ORFANOTROFIO FEMMINILE



Approvato dal Consiglio degli Orfanotrofii e del Pio Albergo Trivulzio
con Deliberazione 29 Novembre 1906

Approvato dalla Commissione Provinciale di Beneficenza Pubblica
con Decisione 22 Febbraio 1907



MILANO
OFFICINE GRAFICHE ROMOLO GHIRLANDA
Via Untone, 20
1907

**REGOLAMENTO
DELL'ORFANOTROFIO FEMMINILE
DI MILANO**

❧

CAPITOLO I.

Ammissione delle orfane.

ART. 1. — Le istanze pel ricovero devono essere presentate al Protocollo di beneficenza, corredate dai seguenti documenti:

- a) certificato di morte dei genitori, o almeno del padre della ricoveranda; per le orfane che invocano il beneficio della Fondazione Regina Elena è necessario il certificato di morte della madre;
- b) certificato di nascita;
- c) certificato di miserabilità;
- d) certificato di decennale ultima residenza o dimora nel Comune di Milano del genitore che esercita od esercitava la patria potestà;
- e) certificato medico di sana costituzione;
- f) certificato dello stato di famiglia;
- g) certificato di nazionalità italiana;
- h) certificato di iscrizione alle scuole, o degli studi percorsi;
- i) certificato medico di subita vaccinazione, o comprovante di avere avuto il vaiuolo naturale;
- l) atto di costituzione del Consiglio di famiglia, se si tratta di orfane d'ambo i genitori.

Le orfane devono avere compiuto il settimo e non superato il dodicesimo anno di età al 1° ottobre dell'anno nel quale avviene la nomina.

ART. 2. — Il numero delle orfane alle quali l'Istituto dà ricovero è determinato annualmente dal Consiglio.

ART. 3. — Le nomine sono fatte dal Consiglio, normalmente nel mese di Giugno d'ogni anno, per i casi urgenti in qualunque tempo, e vengono subito notificate al legale rappresentante dell'orfana a cura della Direttrice.

Le orfane ammesse per nomina di diritto privato devono avere i titoli richiesti dai rispettivi atti di fondazione, e sono soggette a tutte le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 4. — L'ammissione delle orfane nominate al ricovero avviene di regola nel mese di Settembre, salvo i casi urgenti; ed è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che la Commissione Medica ne dichiari la sana costituzione fisica;

b) che dal legale rappresentante della minorenni venga rilasciata obbligazione di ritirarla dall'Istituto all'atto della sua dimissione od espulsione.

ART. 5. — La Commissione Medica, di cui all'art. precedente, è nominata annualmente dal Consiglio, e ne fa parte il medico-chirurgo dell'Istituto.

ART. 6. — Tale Commissione, previa la visita alle nuove nominate, le distingue nelle 3 categorie seguenti:

a) *abili* per sana costituzione fisica e regolare conformazione, che vengono immediatamente ricoverate;

b) *inabili*, orfane nelle quali il difetto fisico o la malattia ne renda incompatibile la presenza nell'Istituto;

c) *rimesse ad altra visita*, orfane nelle quali l'infermità ha carattere evidentemente temporaneo.

Il tempo utile per constatare la guarigione delle orfane rimesse alla seconda visita è stabilito in un periodo di *tre mesi* dal giorno della prima visita; riuscendo *negativa* anche tale seconda visita, esse vengono dichiarate *inabili*.

ART. 7. — L'orfana viene presentata all'Istituto dalla madre o dal tutore nel giorno e nell'ora fissati dalla Direttrice; non presentandosi, s'intende che abbia rinunciato al ricovero, a meno che non compri un legittimo impedimento, nel qual caso la Direttrice può concederle una breve proroga alla presentazione.

ART. 7. — L'ammissione è fatta in via di prova per un semestre, trascorso il quale, ove l'orfana non presenti malattie o difetti fisici o morali che ne rendano incompatibile la convivenza nella Comunità, è nominata in via definitiva. La conferma è deliberata dal Consiglio, su rapporto della Direttrice.

CAPITOLO II.

Distribuzione, educazione, istruzione delle orfane.

ART. 9. — La Comunità è divisa in tre sezioni:

1^a Alunne che frequentano la scuola elementare;

2^a " " " " professionale;

3^a " operaie apprendiste.

ART. 10. — È obbligatoria per le orfane l'istruzione elementare in conformità alla legge, e viene loro impartita mandandole alle scuole comunali.

Le orfane cattoliche devono essere iscritte anche alla istruzione religiosa.

A cura della Direttrice, d'accordo col Delegato, le orfane giudicate inabili a

percorrere tutto il corso elementare sono maggiormente applicate alle faccende domestiche, di cui all'art. 13, o a quei lavori per i quali dimostrino speciali attitudini.

ART. 11. — L'istruzione teorica professionale, a cui le orfane vengono ammesse, superato il corso elementare, viene impartita nell'Istituto da maestre esterne secondo le norme ed il programma stabilito dal Consiglio, e fino ai 15 anni compiuti, quando non si possa mandarle a scuole esterne adatte.

ART. 12. — L'istruzione artigiana delle orfane viene completata colla pratica presso le officine esterne ed anche in officine interne, dai quindici anni compiuti come sopra, fino a che vengono dimesse.

ART. 13. — Tutte le orfane senza distinzione sono adibite alle faccende domestiche dell'Istituto, per turno, e in modo che ciò non impedisca la loro presenza regolare alle scuole o alle officine od ai laboratori.

Possono anche essere specialmente preparate nell'adempimento delle faccende domestiche.

ART. 14. — Quando il Consiglio lo reputi opportuno, può chiamare abili maestre per istruire le orfane in qualche professione femminile speciale.

Può il Consiglio, in via di eccezione, autorizzare le orfane che dimostrassero speciali attitudini a percorrere la scuola magistrale e la scuola tecnica femminile, purchè il corso relativo possa normalmente essere compiuto *entro il diciottesimo anno di età*, e le classificazioni meritate nell'anno precedente raggiungano la media di *otto decimi*.

CAPITOLO III.

Guadagni e assicurazioni.

ART. 15. — I guadagni che le orfane operaie ritraggono dal lavoro nelle officine spettano all'Istituto, il quale ne riserverà:

a) un terzo per l'orfana operaia;

b) un terzo per provvedere le orfane del corredo d'uscita acquistato in comune.

ART. 16. — La quota guadagni riservata all'orfana viene iscritta negli appositi registri, tenuti dalla Ragioneria, al nome dell'orfana stessa.

ART. 17. — I guadagni delle orfane vengono ritirati dal L. P. Quando l'orfana viene dimessa, le somme a lei dovute, aggiunto quanto le spettasse sui vari legati, dedotto l'addebito per danni arrecati all'Istituto e per anticipazioni, vengono investiti su libretti della Cassa di Risparmio e consegnate al suo legale rappresentante.

Eccezionalmente può il Consiglio ordinare il deposito del libretto presso la Cassa centrale sino al matrimonio o al raggiungimento della maggior età dell'orfana.

ART. 18. — La quota guadagni riservata all'orfana che muore durante il tempo del ricovero passerà agli ascendenti, e, in loro mancanza, ai fratelli e sorelle. Quando non vi siano ascendenti, nè fratelli nè sorelle, rimane all'Istituto.

ART. 19. — Tutte le orfane operaie che percepiscono mercede sono assicurate a loro spese presso la Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

ART. 20. — L'assicurazione viene fatta per cura dell'Economo col versamento di una quota mensile di L. 0.50 per ogni orfana.

CAPITOLO IV.

Premi, castighi e permessi d'uscita.

ART. 21. — Le orfane migliori per condotta e per applicazione agli studii, al lavori ed alle faccende domestiche, sono ricompensate:

- a) con premi che si distribuiscono annualmente;
- b) col prescerglierle ad assistenti alle orfane minori;
- c) coll'ammetterle a fare gli studii superiori, a sensi dell'art. 14;
- d) colla visita ai parenti;

e) coll'accordar loro una giornata d'uscita ogni quattro mesi per recarsi presso la famiglia od il tutore, purchè non osti un contrario parere della Direttrice.

La quota premi dell'orfana che muore durante il tempo del ricovero, spetta agli eredi, fatta eccezione per i legati che rimangono all'Istituto.

ART. 22. — Si puniscono le orfane colle seguenti misure disciplinari:

Di competenza del personale preposto all'educazione ed istruzione:

- a) nota sfavorevole che risulta dai registri;
- b) interdizione di una parte della ricreazione con occupazione di lavoro o di studio;
- c) privazione dell'intera ricreazione per un giorno con occupazione di lavoro o di studio, c. s.;

Di competenza della Direttrice:

- d) privazione del vino, per non più di due volte consecutive;
- e) interdizione del passeggio fuori dello stabilimento per una volta;
- f) ammonizione;
- g) privazione dell'intera ricreazione e del passeggio;
- h) privazione della visita dei parenti o dell'uscita per una volta;

Di competenza del Delegato:

- i) privazione degli straordinari divertimenti;
- l) ammonizione da segnarsi sulla posizione personale delle orfane;

Di competenza del Presidente del Consiglio:

- m) ammonizione solenne con minaccia di espulsione;

Di competenza del Consiglio:

- n) espulsione.

ART. 23. — Le orfane di regola non ritornano in famiglia se non in caso di dimissione.

Può il Presidente del Consiglio concedere loro la permanenza fuori dell'Istituto al verificarsi di circostanze straordinarie.

Il Delegato accorda i permessi normali d'uscita alle orfane; nei casi urgenti la Direttrice può accordare permessi straordinari per visitare i parenti prossimi gravemente ammalati.

La visita non può mai protrarsi oltre la sera.

ART. 24. — Nei giorni festivi è ammessa la visita dei parenti nel parlatorio, per turno, di quindici in quindici giorni.

CAPITOLO V.

Vitto e vestiario.

ART. 25. — Tutte indistintamente le orfane hanno un eguale trattamento di vitto e vestito, salvo le lievi modificazioni che fossero necessarie per quelle che frequentano le scuole comunali o superiori e le officine esterne.

ART. 26. — Il vitto giornaliero per le orfane consiste in zuppa o caffè e latte, o polenta col latte, *al mattino*;

a mezzogiorno una pietanza e pane;

alla sera minestra, pietanza guarnita, pane e vino, giusta il dietetico.

ART. 27. — La misura delle razioni è stabilita dal Consiglio; eccezionalmente può essere aumentata per prescrizione del medico dell'Istituto;

ART. 28. — Tutti i pasti si fanno in comune nel refettorio, con l'assoluto divieto di asportare i commestibili od apparecchiare vivande nei dormitori od in altri locali che non siano la cucina. Per le orfane che frequentano le scuole pubbliche o le officine esterne, l'Istituto provvede coll'iscriverle alla refezione scolastica o col somministrare loro la colazione che è da esse portata alla scuola o all'officina.

ART. 29. — In determinate solennità sono permessi dei trattamenti straordinari consistenti nell'aggiunta di qualche vivanda al cibo giornaliero.

ART. 30. — Il Luogo Pio fornisce alle orfane il vestiario completo; e provvede pure per il corredo delle orfane di terza sezione, coi mezzi e colle norme di che all'art. 15.

ART. 31. — All'orfana dimessa vengono consegnati gli effetti di che all'apposita tabella da approvarsi dal Consiglio.

CAPITOLO VI.

Dimissione delle orfane e loro collocamento.

ART. 32. — Entrate nel diciottesimo e prima che compiano il diciannovesimo anno di età le orfane sono regolarmente dimesse dall'Istituto e consegnate al legale rappresentante.

ART. 33. — Qualora un'orfana si trovi convenientemente avviata ad un mestiere, od abbia occasione di un collocamento favorevole, può, su domanda del legale rappresentante, essere dal Consiglio dimessa regolarmente ancorchè non sia entrata nel 18° anno di età.

ART. 34. — Con deliberazione del Consiglio sono dimesse anticipatamente le orfane:

- a) che per mutate circostanze economiche di famiglia risultino non avere più bisogno del ricovero, salvo i diritti del L. P. per la rifusione delle spese sostenute per esse;
- b) che siano affette da malattia cronica od insanabile, o tale da renderle incompatibili colla comunità.

ART. 35. — In seguito a dimissione per malattia, se la famiglia dell'orfana non è in grado di assisterla, il Consiglio coadiuva la famiglia stessa nelle pratiche necessarie per l'ammissione dell'orfana in uno degli ospizi cittadini.

ART. 36. — Perchè l'orfana possa conseguire la dote di cui all'art. 3 dello Statuto, è necessario che sia entrata nel 18° anno di età al momento della dimissione, che abbia dimorato nello stabilimento almeno per cinque anni, e che la sua condotta, tanto nel L. P. quanto fuori, sia sempre stata irrepreensibile.

CAPITOLO VII.

Consiglio. — Presidente.

ART. 37. — L'Istituto dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio, il quale ne amministra il patrimonio, e delibera specialmente sui seguenti oggetti:

- a) riforme organiche e regolamentari;
- b) disposizioni didattiche e disciplinari;
- c) disposizioni riguardanti il personale;
- d) ammissione, dimissione ed espulsione delle orfane;
- e) approvazione dei contratti di somministrazione all'Istituto.

ART. 38. — Il Presidente del Consiglio ha l'alta sorveglianza su tutto ciò che riguarda l'andamento dell'Istituto.

ART. 39. — La Rappresentanza del Consiglio e del Presidente è esercitata da uno o due Consiglieri delegati eletti dal Consiglio fra i propri membri. Essi durano in carica un anno e sono rieleggibili.

È in facoltà di ogni membro del Consiglio di visitare l'Istituto e verificarne l'andamento, e prendere l'iniziativa di provvedimenti diretti a beneficio dell'Istituto stesso, sottoponendo ogni proposta all'approvazione del Consiglio.

ART. 40. — Per quanto riflette l'istruzione e l'educazione delle orfane, il Consiglio può annualmente nominare fuori del suo seno una o più persone con incarico di agevolare l'opera dei Delegati. Esse avranno il titolo di Ispettrici.

CAPITOLO VIII.

Consigliere Delegato.

ART. 41. — Il Consigliere delegato esercita la sorveglianza immediata sull'Istituto sotto ogni riguardo educativo, morale ed economico; vigila perchè l'andamento ne sia regolare, dà tutte le disposizioni che reputa opportune, in quanto non si tratti di oggetti riservati al Presidente od al Consiglio. Riferisce al Presidente tutti i casi di speciale importanza od urgenza per i provvedimenti relativi.

ART. 42. — Il Delegato provvede a sollecitare la costituzione del Consiglio di famiglia delle orfane ricoverate ogni qualvolta occorra.

ART. 43. — Al Delegato è demandato in particolar modo di provvedere al collocamento delle orfane, a' sensi degli art. 32, 33 e 34.

ART. 44. — Il Delegato procede per mezzo dell'Economo alle pratiche necessarie per la stipulazione dei contratti di fornitura, riferisce al Consiglio le sue proposte, e, se il Consiglio le approva, ne ordina l'esecuzione.

ART. 45. — Per le spese che non possono essere oggetto di contratto di fornitura, ed alle quali l'Economo non possa provvedere coll'anticipazione di cui all'art. 51, il Delegato chiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio, salvo i casi d'urgenza nei quali provvede e domanda la sanatoria.

ART. 46. — Il Delegato sorveglia a che tutte le somministrazioni, massime di commestibili, siano fatte a termine di contratto, e che il cibo sia bene apparecchiato e distribuito regolarmente; esamina i registri tenuti dagli incaricati dei vari uffici e si assicura, con frequenti visite, del buon andamento del Luogo Pio.

ART. 47. — Al finire di ogni anno il Delegato trasmette al Consiglio, colle proprie osservazioni, il rapporto generale sullo stato morale del Luogo Pio presentato dalla Direttrice, ed il conto dei guadagni delle orfane.

Presenta inoltre in tempo utile al Consiglio il fabbisogno delle spese da incontrarsi dal Luogo Pio nell'anno seguente per la compilazione del preventivo.

ART. 48. — Quando il Delegato deve assentarsi, o sia altrimenti impedito, il Consiglio provvede alla supplenza.

CAPITOLO IX.

Economo.

ART. 49. — L'Economo dipende dal Consigliere delegato, e corrisponde direttamente col Consiglio e cogli Uffici per quanto riguarda le mansioni, di che all'art. 50.

È incaricato della gestione economica dello stabilimento, e deve attenersi rigorosamente alle prescrizioni regolamentari, ed ai limiti fissati dai preventivi di spese regolarmente autorizzate ed approvate dal Consiglio.

Il suo operato è sorvegliato e controllato dall'Ufficio di Ragioneria, nei limiti stabiliti dagli art. 58 e 65 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali.

ART. 50. — Egli ha l'obbligo:

a) della conservazione dei locali, dei mobili, delle suppellettili, e della cura del giardino;

b) della consegna, del controllo di quantità, qualità e impiego dei commestibili, degli oggetti di vestiario e biancheria, e dell'occorrente per la loro confezione; tiene gli appositi registri di carico e scarico, redige gli inventari e ne tiene in evidenza le variazioni;

c) della provvista, coll'assenso del Delegato, dei commestibili e degli articoli non vincolati da fornitura;

d) della consegna, su richiesta scritta o controfirmata dalla Direttrice, degli articoli di cancelleria e dei libri scolastici, in base al preventivo di spesa approvato dal Consiglio;

e) di presentare mensilmente alla Ragioneria la nota delle piccole spese, delle quali chiede il rimborso, ed il riconoscimento dei conti delle somministrazioni in base ai contratti approvati dal Consiglio e regolarmente autorizzati;

f) della presentazione alla Ragioneria, entro il mese di Ottobre, del complesso delle spese e provviste annue presumibili per il funzionamento dell'Istituto, da servire di guida per la compilazione del Bilancio Preventivo;

g) di trasmettere alla Ragioneria il riepilogo mensile del movimento delle ricoverate ed il prospetto del carico e scarico dei generi di dispensa;

h) di trasmettere alla Ragioneria in principio di ogni anno lo stato di presenza delle allieve dell'anno precedente;

i) di ricevere dalle Maestre incaricate l'ammontare delle mercedi delle orfane operaie, e di versarne mensilmente l'importo alla Cassa del Consiglio;

l) di ricevere dalla Direttrice e dalle Maestre i danari non provenienti dai guadagni e consegnati dalle orfane, e di versarli mensilmente alla Cassa del Consiglio, perchè la Ragioneria ne accrediti poi l'importo nelle partite individuali delle orfane;

m) di notificare in tempo utile alla Segreteria la scadenza dei contratti di fornitura, e di fornire alla stessa i rapporti e le indicazioni richieste colle ordinanze scritte sulle posizioni d'ufficio;

n) della compilazione e della consegna ai fornitori delle bollette di ordinazione;

o) delle notifiche all'Ufficio d'anagrafe;

p) di provvedere all'assicurazione delle orfane operaie presso la Cassa Nazionale di Previdenza;

q) di tenere in evidenza sopra apposite schede il movimento giornaliero delle orfane e del personale salariato;

r) di sorvegliare l'andamento del personale salariato, del quale tiene l'elenco, e mensilmente ne trasmette le varianti alla Ragioneria, indicando le eventuali assenze;

s) di sorvegliare l'andamento economico della cucina;

t) di tenere l'Archivio ed il Protocollo dell'Istituto;

u) di provvedere per le piccole riparazioni ai locali ed alle suppellettili, informandone il Delegato.

ART. 51. — L'Economo è fornito di una anticipazione di L. 1000—, destinata a sopperire alle piccole spese, e specialmente a quelle di che all'art. 45.

ART. 52. — Egli presta cauzione per L. 3000,— in danaro od in titoli di rendita;

ART. 53. — Non può assentarsi senza permesso del Delegato.

Può presentare al Consiglio le proposte che reputa opportune alla migliore gestione economica dell'Istituto.

CAPITOLO X.

Curato ed istruzione religiosa.

ART. 54. — Il Curato è tenuto alle funzioni di Chiesa, che sono determinate dall'orario e da apposito regolamento approvato dal Consiglio. A lui è affidata la cura spirituale delle orfane e l'assistenza religiosa nelle infermerie. Ha la reponsabilità degli arredi sacri di ragione della Chiesa del L. P.

ART. 55. — Dipende immediatamente dal Delegato e non ha alcuna ingerenza nell'andamento interno del L. P.

ART. 56. — In caso di impedimento momentaneo è obbligato a provvedere alla propria supplenza con altro sacerdote beneviso dal Consiglio.

CAPITOLO XI.

Direttrice e Vice-direttrice.

ART. 57. — La Direttrice presiede a tutti gli uffici interni, ed ha responsabilità del buon andamento del L. P. e della esatta osservanza dei regolamenti e delle istituzioni concernenti l'Istituto, nonchè dell'applicazione delle deliberazioni consigliari e delle disposizioni date dal Presidente e dal Consigliere delegato, od in loro assenza dal Segretario Generale, e corrisponde direttamente col Consiglio per quanto riguarda le mansioni di che negli articoli successivi del presente Capitolo, previa comunicazione all'Economo per le annotazioni di Protocollo.

ART. 58. — Ha la sorveglianza dell'Istituto per tutto quanto riguarda la morale, la disciplina, l'istruzione e l'igiene. Vigila sulle orfane addette alle officine esterne, tanto direttamente quanto coadiuvata dalle Maestre educatrici di Terza Sezione, e dalle signore Ispettrici.

Può prendere all'uopo i provvedimenti disciplinari urgenti, riferendo senza indugio al Delegato per le misure che questi credesse del caso.

ART. 59. — Ha immediata autorità sulla Vice-direttrice e sulle altre persone nell'interno della Comunità, delle quali tiene le note personali.

Veglia a che tutte adempiano al proprio dovere, ed in caso di gravi e replicate mancanze ne fa rapporto al Consiglio, informandone il Delegato.

ART. 60. — Propone al Consiglio gli orari del funzionamento dell'Istituto e gli opportuni cambiamenti nell'ordinamento interno, attenendosi al calendario civile.

ART. 61. — Esige che tanto il personale educativo quanto le orfane parlino in lingua italiana.

Mensilmente tiene conferenze alle Maestre educatrici sull'indirizzo morale ed educativo dell'Istituto.

ART. 62. — Tiene apposito registro, in cui nota il nome delle orfane e di tutte le persone incaricate dei vari uffici, il numero dei gruppi, ed i cambiamenti che avvengono in essi, nonchè le note personali di ciascuna orfana e di tutte le Maestre interne ed esterne.

A richiesta del Delegato, rassegna lo stato disciplinare delle orfane e le note personali di tutte le Maestre interne ed esterne.

ART. 63. — Al termine dell'anno scolastico trasmette al Consiglio a mezzo del Delegato il rapporto sullo stato morale, intellettuale e disciplinare dell'Istituto, con riguardo anche all'andamento disciplinare e morale delle officine esterne.

Separatamente presenta pure il rapporto morale e disciplinare delle Maestre.

ART. 64. — Trasmette ogni giorno all'Economo il fabbisogno di cucina per sè e per la Vice-direttrice.

Presenta al Delegato le domande degli oggetti occorrenti pel servizio dell'Istituto.

ART. 65. — Fornisce i rapporti e le indicazioni richieste dalla Segreteria del Consiglio colle ordinanze scritte sulle posizioni d'ufficio.

ART. 66. — Vigila sul servizio sanitario e sull'assegno del cibo alle ricoverate nell'Infermeria.

Avverte immediatamente il Presidente ed il Consigliere Delegato nei casi di malattia grave o contagiosa.

In tali casi ha pure l'obbligo d'informare prontamente la madre o la famiglia della malata e di tenerli informati dell'andamento della malattia.

Nei casi di malattia contagiosa, provvede a norma di legge alla denuncia all'Autorità competente.

ART. 67. — D'accordo col Delegato, provvede al collocamento delle orfane nelle officine, e controlla l'esazione delle mercedi, e provvede per la visita medica prescritta per il rilascio del libretto di lavoro alle orfane delle officine.

ART. 68. — Soprintende a tutte le scuole interne, e si tiene informata della condotta, della applicazione e del profitto delle orfane iscritte nelle scuole esterne.

ART. 69. — Sottopone al Consigliere delegato le proposte di dimissione delle orfane accordandosi coi parenti e coi legali rappresentanti, che dovranno ritirarle dall'Istituto.

A tale scopo dovrà tenersi costantemente informata delle loro condizioni morali ed economiche.

ART. 70. — Ogni anno, entro il mese di Maggio, predispone il turno delle vacanze del personale tutto dell'Istituto, presentandolo all'approvazione del Presidente, previo il visto del Delegato.

ART. 71. — Ha facoltà di concedere permessi di assenza nelle ore di ufficio alle persone da essa dipendenti, quando si tratti di poche ore o di motivi urgenti; in caso diverso fa rapporto al Delegato.

ART. 72. — Non può pernottare fuori dello stabilimento senza permesso scritto dal Delegato e senza avvertire la Vice-direttrice, o, in mancanza di essa, la Maestra educatrice da lei stessa designata semestralmente a supplirla.

Riguardo alle assenze nelle ore di giorno, provvede d'accordo col Delegato.

ART. 73. — All'Ufficio della Direzione è addetta un'applicata. Essa è incaricata delle scritturazioni e dei lavori d'ordine che le vengono assegnati dalla Direttrice.

ART. 74. — La Vice-direttrice supplisce la Direttrice nei casi in cui questa è impedita od assente dalla Comunità. Essa non può alterare le regole stabilite e praticate dalla Direttrice, senza prima averne riportato l'assenso, ma deve anzi assicurarne la piena esecuzione.

ART. 75. — Presenta all'Economo il fabbisogno giornaliero di cucina per il servizio delle orfane; cura che il servizio di cucina sia fatto con regolare economia.

Assiste all'accettazione dei generi di cucina e li riceve in consegna dall'Economo; cura la regolare e rigorosa distribuzione del vitto.

ART. 76. — Soprintende allo spurgo della biancheria e degli abiti, alle consegne e riconsegne dei medesimi alla guardarobiera, verifica come sono conservati gli effetti di biancheria e vestiario; sorveglia come sono eseguiti i lavori per il servizio della casa o per i bisogni della Comunità, proponendo al Delegato il fabbisogno degli oggetti necessari.

ART. 77. — Le altre attribuzioni ordinarie vengono determinate dal Consiglio, sentita la Direttrice ed il Delegato.

ART. 78. — Direttrice e Vice direttrice hanno diritto ad un trattamento speciale, consistente: *alla mattina* in caffè nero e latte o cioccolatta; *al mezzogiorno* in minestra, piatto di carne, formaggio o prosciutto, un quinto di vino e caffè nero; *alla sera* in minestra, due pietanze, frutta, mezzo litro di vino e caffè nero.

CAPITOLO XII.

Personale preposto all'educazione ed all'istruzione delle orfane.

ART. 79. — Il personale preposto all'educazione ed all'istruzione delle orfane è diviso in quattro categorie:

Interne:

Maestre educatrici;

Istitutrici;

Maestre di Laboratorio;

Esterne:

Maestre di Scuola Professionale.

ART. 80. — Le Maestre educatrici, le Istitutrici e le Maestre di Laboratorio devono aver compiuto i 25 anni e non superato i 32 anni d'età al momento della nomina.

Il limite d'età non è applicabile alle ex allieve dell'Istituto che fossero ritenute idonee a coprire tali cariche.

Le Maestre educatrici devono essere munite del diploma d'insegnante elementare; le Istitutrici devono dar prova d'aver compiuto il corso elementare, d'essere

abili nell'insegnamento dei lavori femminili, capaci di dirigere e sorvegliare una camerata di ragazze. Le Maestre di Laboratorio devono dar prova d'aver compiuto il corso elementare e frequentato Scuole Professionali, d'essere abili nell'insegnamento dei lavori femminili, capaci di dirigere e sorvegliare una camerata di ragazze.

Tutte hanno comune il dormitorio ed il refettorio col gruppo delle orfane loro affidate.

ART. 81. — Le Maestre della Scuola Professionale vengono assunte fra le concorrenti riconosciute idonee agli insegnamenti speciali, teorici o pratici, loro affidati.

ART. 82. — Il personale di cui al presente Capitolo viene assunto dal Consiglio per un periodo di prova non maggiore di un anno.

Le Maestre educatrici, le Istitutrici e le Maestre di Laboratorio, superato favorevolmente il periodo di prova, vengono confermate per altri due anni, compiuti lodevolmente i quali, a giudizio del Consiglio, vengono confermate in pianta stabile.

Le Maestre della Scuola Professionale, superato favorevolmente il periodo di prova, vengono confermate di biennio in biennio, computato nel primo il periodo di prova.

E' però sempre in facoltà del Consiglio di dimettere queste ultime col preavviso di mesi tre, in caso di riforma o di soppressione della Scuola Professionale.

ART. 83. — La Direttrice, su proposta delle Maestre educatrici e delle Istitutrici, sceglie il numero necessario di Assistenti fra le orfane che più si distinguono per condotta e profitto negli studii. Esse hanno l'incarico di sorvegliare le orfane di prima sezione nel disbrigo delle faccende domestiche e di aiutarle nella pulizia personale e delle vesti, sempre dirette e sorvegliate dalle Maestre educatrici o dalle Istitutrici.

ART. 84. — La carica di Assistente è puramente onorifica, e le incaricate non hanno facoltà di usare misure disciplinari.

ART. 85. — Tutto il personale preposto all'educazione ed all'istruzione delle orfane dipende dalla Direttrice, ed in sua assenza dalla Vice-Direttrice.

ART. 86. — Le Maestre educatrici e le Istitutrici (coadiuvate da orfane maggiori o Assistenti in proporzione di una per cinque) sono particolarmente incaricate di curare lo sviluppo morale, intellettuale e fisico delle orfane.

ART. 87. — Le Istitutrici sono specialmente addette alle orfane di prima sezione (Scuole Elementari): esse hanno l'obbligo di accompagnare le alunne alle scuole pubbliche comunali e riprenderle al termine delle lezioni, di assumere informazioni sulla condotta da esse tenuta alla scuola, di intrattenerle con occupazioni varie, brevi, ma adatte alla loro capacità (canto, recitazione, ginnastica, disegno, lavoro educativo, conversazioni, letture, lezioni di giardinaggio, lezioni per aspetto illustrate da proiezioni), sempre opportunamente alternate.

ART. 88. — Le Maestre educatrici e le Maestre di Laboratorio sono particolarmente addette alle orfane di seconda e terza Sezione.

Quelle addette alla seconda sezione accompagnano e riprendono le allieve al principio ed al termine delle lezioni, sovrintendono alle esercitazioni pratiche del

loro gruppo nella cucina, nel refettorio, nel laboratorio e nella pulizia generale della casa, e intrattengono le orfane con occupazioni geniali.

Quelle addette alla terza Sezione — operaie apprendiste — accompagnano e riprendono le allieve dalle officine, coadiuvano la Direttrice nella sorveglianza assidua delle orfane che lavorano in officine esterne e le assistono nei lavori necessari per la conservazione del loro corredo personale.

Le Maestre educatrici devono inoltre assistere nel dopo scuola le orfane di prima sezione.

Art. 89. — Tutte indistintamente le Maestre e le Istitutrici devono esigere che le orfane compiano a dovere nell'ora stabilita la pulizia personale e le faccende loro imposte per la pulizia dei dormitorii.

Art. 90. — Le Maestre di Scuola Professionale e le Maestre di Laboratorio devono impartire gli insegnamenti stabiliti dal programma di Scuola Professionale, dei quali siano state specialmente incaricate.

Art. 91. — Le Maestre di Laboratorio hanno l'obbligo di sostituire le Maestre educatrici e le Istitutrici malate o temporaneamente assenti, e di attendere a quegli altri uffici che venissero loro affidati dalla Direttrice.

Art. 92. — Tutto il personale interno ha l'obbligo di accompagnare e sorvegliare per turno le orfane alla passeggiata. Il turno è stabilito dalla Direttrice.

Per le visite istruttive le orfane dovranno essere accompagnate anche dal personale esterno, pure per turno.

Art. 93. — Le Maestre educatrici, le Istitutrici e le Maestre di Laboratorio hanno diritto a un trattamento speciale di vitto consistente: *al mattino* in zuppa, o caffè e latte, o brodo; *a mezzogiorno* in minestra, carne, o salame, o formaggio e centil. 20 di vino od il caffè nero; *alla sera* in minestra, una pietanza guarnita e centil. 20 di vino.

Art. 94. — Alle Maestre educatrici, alle Istitutrici ed alle Maestre di Laboratorio è concesso di uscire dallo Stabilimento per pranzare fuori non più di una volta al mese, col permesso della Direttrice.

Art. 95. — Le Maestre di Laboratorio hanno libera uscita la Domenica.

Art. 96. — Le Maestre educatrici e le Istitutrici hanno due ore di libera uscita nei giorni feriali.

CAPITOLO XIII.

Personale di servizio.

Art. 97. — Il personale di servizio è così ripartito:

Guardaroba	} guardarobiera 1 aggiunta guardarobiera 1 aiutanti 6	Infermeria	} infermiera 1 infermiere aggiunte 2		
				Porteria int.	} portinaia 1
Cucina	} maestra-cuoca 1 cuciniera 1 aiutanti 3				

Art. 98. — Il personale di servizio viene assunto e licenziato dal Consiglio su proposta della Direttrice.

Art. 99. — La guardarobiera oltre all'osservanza delle discipline permanenti per il servizio di guardaroba è responsabile del regolare funzionamento della guardaroba stessa.

Essa ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico ed è responsabile della custodia e della conservazione degli oggetti che le sono affidati.

Il personale di guardaroba attende alle speciali mansioni assegnate dalla guardarobiera, dalla quale riceve direttamente gli ordini.

La guardarobiera presenta all'Economo col visto della Direttrice il fabbisogno dei generi di vestiario e delle mercerie, esige la consegna dei generi secondo le norme di contratto, esamina le somministrazioni passate dall'Economo e rilascia ricevuta dichiarando l'esito della verifica su bollettari appositi.

Art. 100. — L'aggiunta-guardarobiera, oltre al sussidiare la guardarobiera nell'adempimento delle sue mansioni, è adibita specialmente alle esercitazioni di rammento delle orfane della Scuola Professionale.

Le maestre sono responsabili del materiale ricevuto in consegna e sono tenute a renderne conto alla guardarobiera.

Art. 101. — Le aiutanti, oltre al curare la guardaroba sotto la dipendenza della guardarobiera, devono accompagnare le orfane che escono dall'Istituto secondo le disposizioni della Direttrice.

Art. 102. — La maestra-cuoca ha in consegna la cucina e ne ha la responsabilità.

Essa provvede più specialmente al servizio di cucina per la Direttrice e la Vice direttrice, per le maestre e le malate, coadiuvata in ciò da una aiutante e dalle orfane della Scuola Professionale di cucina nell'orario delle esercitazioni pratiche.

Art. 103. — La cuciniera sotto la sorveglianza della maestra-cuoca è coadiuvata da tre aiutanti, provvede al servizio di cucina delle orfane.

Art. 104. — L'infermiera e le due infermiere-aggiunte adempiono ai servizi d'infermeria.

Esse devono stretta obbedienza alle prescrizioni mediche ed alla Direttrice.

Assistono, sorvegliate da una maestra educatrice di turno, alle visite dei parenti delle ammalate ed impediscono rigorosamente che vengano a queste consegnati commestibili o bevande di qualsiasi sorta.

Art. 105. — La portinaia interna aiutata da una inserviente, attende alle incombenze della portineria interna, dà i segnali dell'orario, consegna alla Direttrice tutti gli oggetti che pervengono all'indirizzo delle orfane, compresi i commestibili.

Art. 106. — Il servizio interno (bagni, pulizia, ecc.) nonchè quello per la Direttrice e per la Vice direttrice, sono disimpegnati da quattro inservienti donne.

Art. 107. — Gli inservienti uomini disimpegnano le incombenze di basso servizio, giusta gli ordini dell'Economo e tutte quelle altre che per la loro gravezza non possono essere sostenute dalle orfane e dalle inservienti nell'interno dell'Istituto.

Possono essere adibiti all'accompagnamento dei gruppi d'orfane quando escono per la passeggiata o per le visite d'istruzione.

ART. 108. — Sono immediatamente sottoposti all'Economo, il quale li dirige e sorveglia per tutto ciò che riguarda il servizio. Per quanto riflette l'accompagnamento delle orfane, o in caso di assenza dell'Economo, sono alla dipendenza della Direttrice.

ART. 109. — Il custode alla porteria esterna ha la custodia delle porte di ingresso nell'Istituto e si attiene strettamente alle norme ed agli ordini dati dalla Direttrice e dall'Economo. Egli può disimpegnare le funzioni di scrivano presso l'Economato. Può farsi coadiuvare nel servizio di custodia della porta dalla moglie o da altra persona di sua famiglia benevisa alla Direttrice.

ART. 110. — Tutto il personale di servizio deve avere compiuto i 22 anni di età e non superato i 30 all'atto della nomina.

CAPITOLO XIV.

Servizio sanitario.

ART. 111. — Il servizio sanitario è affidato ad un medico nominato dal Consiglio di triennio in triennio per pubblico concorso e può essere confermato in seguito senza nuovo concorso.

ART. 112. — Il medico ha la direzione dell'Infermeria, della quale è responsabile sotto l'immediata vigilanza della Direttrice.

ART. 113. — È obbligato ad una visita giornaliera mattutina e nei casi molto gravi, anche ad una seconda visita serale.

Nei casi d'urgenza deve prestarsi a qualunque chiamata sia di giorno che di notte.

ART. 114. — È tenuto ad informare giornalmente la Direttrice dell'andamento del servizio d'infermeria e dei casi di malattia sospetti.

ART. 115. — Di regola tutti i casi di malattia non contagiosa che si verificano nell'Istituto sono curati nella locale infermeria.

Quando però vi siano malate che, o per l'indole della malattia, o per le particolari esigenze della cura potrebbero difficilmente o con grave incomodo essere convenientemente curate nell'Istituto, possono essere inviate all'Ospedale od a speciali stabilimenti sanitari, anche in via ambulatoria.

In tali casi, su proposta del Medico, decide il Consiglio.

ART. 116. — Verificandosi casi urgenti, oppure di malattie epidemiche e contagiose, la Direttrice, sentite le proposte del medico, dà le disposizioni opportune informandone tosto il Consigliere Delegato e il Presidente.

ART. 117. — L'intervento dei Consulenti onorari specialisti è richiesto dalla Direttrice su proposta del Medico, previa autorizzazione del Presidente, salvo sempre i casi d'urgenza.

ART. 118. — Il Medico ha l'obbligo di prestarsi per la visita alle orfane richiesta per la loro ammissione nell'Istituto e per la loro assegnazione nelle officine, ed è del pari tenuto alle visite ed al rilascio dei certificati che fossero necessari.

Ha l'obbligo inoltre di visitare, prima che siano assunte in servizio, le nuove maestre ed i salariati.

ART. 119. — È tenuto ad eseguire le periodiche rivaccinazioni alle orfane ed anche quelle generali ordinate dal Consiglio: ed a segnalare alla Direttrice le ricoverate che abbiano bisogno di cure ricostituenti, climatiche o balneari.

Suggerisce per iscritto quei provvedimenti che reputa necessari ed utili alla salute delle orfane in ordine agli ambienti, al vitto, al vestiario, alla ginnastica, ecc.

ART. 120. — Spetta al Medico di tenere il protocollo dell'infermeria, le cedole cubicolari, di compilare le tabelle statistiche, le prescrizioni farmaceutiche e le richieste da rimettersi all'Economo per i bisogni dell'infermeria, di accertarsi della esatta spedizione delle ricette.

ART. 121. — Nei casi di decesso avvenuto in seguito a causa delittuosa o sospetta, e in tutti i casi di lesione personale, il medico deve compilare la relazione richiesta dalla legge, ed avvertirne la Direzione per le pratiche del caso.

ART. 122. — Nelle assenze per vacanza o malattia egli deve provvedere a proprie spese, alla supplenza con altro medico, approvato dal Consiglio.

ART. 123. — È rigorosamente vietato l'accesso all'infermeria a chi non sia chiamato per ragione del proprio ufficio, senza il permesso della Direttrice.

ART. 124. — I parenti delle orfane malate possono avere accesso all'infermeria nei giorni e nelle ore determinate dalla Direttrice previo accordo col medico. In caso di malattie gravi la visita è concessa tutti i giorni.

ART. 125. — Apposito regolamento esposto nel locale dell'infermeria indica le norme alle quali debbono attenersi le infermiere, le ricoverate ed i visitatori.

ART. 126. — Un medico-dentista è designato dal Consiglio per prestare la necessaria assistenza odontalgica alle orfane.

CAPITOLO XVI.

Disposizioni generali.

ART. 127. — La Direttrice, la Vice-direttrice, le maestre educatrici interne, le maestre supplenti interne, il Curato, l'Economo sono nominati dal Consiglio, di regola, in seguito a pubblico concorso colle modalità stabilite di volta in volta nel relativo avviso.

Tanto le une quanto gli altri sono impiegati in pianta stabile ed hanno diritto a pensione.

La loro carica è incompatibile coll'esercizio di qualsiasi altro impiego o professione, dovendo l'opera loro essere esclusivamente dedicata all'Orfanotrofio.

La Direttrice, la Vice-direttrice, il Curato e l'Economo risiedono nell'Istituto nei locali gratuitamente loro assegnati per uso abitazione; è perciò loro vietato trarne lucro in qualsiasi modo.

ART. 128. — Le maestre esterne della Scuola Professionale, l'applicata alla Direzione, il Medico ed il Medico dentista non hanno diritto a pensione.

Essi vengono assunti dal Consiglio, di regola, in seguito a pubblico concorso; e non possono essere dimessi o dimettersi se non col preavviso di mesi tre, salvo il caso di destituzione.

ART. 129. — Il personale salariato è assunto e licenziato dal Consiglio su proposta della Direttrice per un periodo di prova sino a sei mesi; trascorso il quale può essere nominato in pianta stabile. Esso ha diritto a pensione.

ART. 130. — Il Consigliere Delegato ha la facoltà di concedere a tutto il personale indistintamente dei piccoli congedi, per giustificati motivi fino a cinque giorni; oltre i cinque giorni e fino ai quindici giorni il congedo è concesso dal Presidente. Per assenze maggiori occorre l'autorizzazione del Consiglio.

La domanda di permesso deve essere accompagnata dal parere della Direttrice.

ART. 131. — Le vacanze annuali estive accordate al personale sono stabilite nella misura seguente:

a) Direttrice, Vice-direttrice, maestre professionali	giorni 30
b) Curato, Economo, Medico chirurgo	» 30
c) Maestre educatrici interne e maestre supplenti	» 20
d) Applicata e guardarobiera	» 10
e) Personale salariato	» 6

Questi permessi possono essere limitati ed anche sospesi o negati, a giudizio del Presidente, per ragioni generali di servizio, ed anche per speciali considerazioni riflettenti i singoli funzionari o le loro mansioni.

Le assenze per cure sanitarie devono di regola essere calcolate nelle vacanze e così le licenze accordate durante l'anno di cui all'art. 130.

ART. 132. — Le maestre delle Scuole Professionali, l'applicata ed il Medico chirurgo hanno diritto, per constatate ragioni, all'aspettativa sino a tre mesi. Ove le ragioni dell'aspettativa perdurassero oltre i tre mesi, senza che il personale suddetto sia in grado di riprendere il servizio, il Consiglio decide sul da farsi, con facoltà anche di procedere al licenziamento.

Quando l'aspettativa dipende però da ragioni di malattia, il Consiglio, prima di prendere qualsiasi decisione, deve sentire il responso di un Medico da esso incaricato.

ART. 133. — In caso di mancanza ai propri doveri, o di immoralità di condotta, od abituale disordine economico, l'impiegato è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione della Direttrice;
- b) l'ammonizione del Consigliere Delegato;
- c) l'ammonizione del Presidente;
- d) nota di biasimo del Consiglio;
- e) sospensione dallo stipendio, o dallo stipendio e dall'impiego, fino a giorni 7 dal Presidente: da giorni 7 a mesi 6 per deliberazione del Consiglio;
- f) proroga dell'applicazione dell'aumento del decimo quinquennale o privazione dell'aumento stesso;
- g) rimozione dall'impiego, con facoltà di conseguire la pensione in base agli anni di servizio, ridotta però di un terzo, o della metà a giudizio del Consiglio;
- h) destituzione con la perdita anche di ogni eventuale diritto alla pensione.

Le maestre delle Scuole Professionali, l'applicata ed i Medici sono passibili delle sanzioni disciplinari a-b-c-d-e sopraindicate, della dimissione, e della destituzione; queste ultime di competenza del Consiglio.

Il personale salariato è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione dell'Economo;
- b) l'ammonizione della Direttrice;
- c) la ritenuta del salario fino alla concorrenza di tre giornate, riservata alla Direttrice, od all'Economo, a norma della dipendenza;
- d) proroga dell'applicazione dell'aumento del decimo quinquennale o privazione dell'aumento stesso, riservate al Consiglio;
- e) licenziamento, di competenza del Consiglio, con facoltà di conseguire la pensione in base agli anni di servizio, ridotta però di un terzo o della metà a giudizio del Consiglio stesso;
- f) destituzione, con la perdita anche ad ogni eventuale diritto alla pensione, a giudizio del Consiglio.

ART. 134. — La destituzione è applicata a tutti gli impiegati indistintamente nei casi di mancanze alla disciplina talmente gravi, da renderli incompatibili al loro ufficio.

La destituzione per le mancanze alla fedeltà ed alla morale importa la perdita del diritto eventuale alla pensione.

ART. 135. — Le nomine, gli avanzamenti, le destituzioni, il collocamento a riposo, l'assunzione in servizio, il licenziamento, ed in generale le disposizioni deliberate dal Consiglio e riguardanti individualmente il personale addetto all'Istituto, sono comunicate agli interessati con lettera d'ufficio, col tramite della Direzione, che deve curarne il sollecito recapito.

Coloro che non si presentano ad assumere il servizio alla data stabilita, senza giustificato impedimento, sono considerati come dimissionari.

Indipendentemente dall'applicazione dei provvedimenti disciplinari che fossero del caso, qualora un impiegato od un salariato rimanesse assente senza regolare permesso per giorni otto, è considerato come dimissionario.

ART. 136. — Le orfane e gli addetti all'Istituto che avessero domande o reclami da formulare, possono rivolgersi per iscritto alla Direttrice, od anche direttamente al Consiglio.

ART. 137. — Le maestre tutte dell'Istituto sono obbligate a prestarsi alla vicendevole supplenza senza distinzione di gradi e senza ricompense speciali, ove lo richiedano le esigenze di servizio, od a norma delle disposizioni che vengono di volta in volta impartite dal Presidente, dal Consigliere Delegato o dalla Direttrice.

Il medesimo obbligo vige tra i salariati.

ART. 138. — In caso di necessaria assenza, gli impiegati e le maestre ne mandano immediato avviso alla Direttrice, la quale provvede a supplirli, informandone il Consiglio.

ART. 139. — Alla Direttrice, Vice-direttrice, maestre interne, al Curato ed all'Economo sono applicabili gli art. 91, 92, 95, 100, 104, 105 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali; al personale salariato gli art. 91, 92, 95, 104, 105 dello stesso Regolamento.

CAPITOLO XVI.

Pensioni.

ART. 140. — Tutti gli impiegati interni, e cioè la Direttrice, la Vice-direttrice, le maestre educatrici interne, le maestre supplenti interne, il Curato e l'Economo, ed i salariati, hanno diritto a trattamento di pensione, colle norme stabilite dagli art. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119 del Regolamento per gli Uffici Patrimoniali.

È però in facoltà della Direttrice, della Vice direttrice, delle maestre interne di domandare il collocamento a riposo col relativo trattamento di pensione dopo trent'anni di servizio e a norma dell'art. 110 del Regolamento suddetto.

ART. 141. — L'annessa Pianta organica indica gli stipendi, i salarii e gli emolumenti coi quali sono retribuiti gli addetti all'Istituto.

ART. 142. — Il presente Regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 1907.

CAPITOLO XVII.

Disposizioni transitorie.

ART. 1. — Sono mantenuti gli assegni *ad personam* precedentemente deliberati.

ART. 2. — Tutti gli impiegati interni e tutti i salariati già regolarmente confermati in servizio, sono considerati in pianta stabile a partire dal 1 gennaio 1905. Quelli

non ancora confermati per essere sotto la condizione del periodo di prova, saranno considerati in pianta stabile dal giorno della conferma regolare.

ART. 3. — Per gli impiegati interni e pei salariati in servizio al primo Gennaio 1905, il tempo utile da computarsi per la maturazione dei quinquenni decorrerà da tale data. Per quelli nominati dopo il primo gennaio 1905 il tempo utile decorrerà dal giorno della loro assunzione in servizio.

ART. 4. — Coloro che attualmente godono di stipendio o di salario superiore a quello stabilito nella nuova Pianta Organica lo conservano.

L'aumento dei decimi quinquennali si calcola in base allo stipendio o salario iniziale del nuovo organico. Però non si farà luogo ad aumento dello stipendio o del salario in corso se non quando mercè i decimi quinquennali sullo stipendio o salario di pianta, sia stato raggiunto quello in corso.

ART. 5. — Le maestre interne ammesse col presente regolamento al diritto alla pensione acquistano il diritto alla liquidazione della pensione stessa computando gli anni di servizio prestati antecedentemente al 1 gennaio 1907; esse però perdono il diritto all'aumento del decimo sesennale a norma dell'art. 79 del Regolamento 1 Gennaio 1902; e decorrerà invece a loro favore l'aumento del decimo quinquennale dello stipendio, a far tempo dal 1 gennaio 1905 o dalla posteriore data della loro assunzione in servizio.

È però fatta facoltà ad esse maestre di scegliere tra il trattamento vigente al 31 dicembre 1906 conservando i loro diritti attuali, ma non acquistando quello alla pensione e quello all'aumento dei decimi quinquennali e fra il trattamento di cui sopra.

ART. 6. — Le maestre esterne della Scuola professionale ammesse col presente Regolamento all'aumento di stipendio, perdono il diritto agli aumenti sesennali a norma dell'art. 79 del Regolamento 1 gennaio 1902.

È però loro fatta facoltà di scegliere fra il trattamento vigente al 31 dicembre 1906, conservando i loro diritti attuali, ma non acquistando quello all'aumento di stipendio e fra il diritto all'aumento stesso.

IL PRESIDENTE

Avv. Pietro Manfredi

I Consiglieri:

Avv. ANTONIO BASLINI — Ing. GIUSEPPE CHIODI

Dott. GAETANO MALACRIDA — LINDA MALNATI — Avv. SPERI MARCORA

Avv. GIOVANNI PALEARI

Il Segretario Generale

Avv. A. GIULINI

ORGANICO

Impiegati e Salariati	Stipendio	N.	Complessivo	Emolumenti	Stipendio	Complessivo
Impiegati Interni aventi diritto a trattamento di pensione ed all'aumento dei decimi quinquennali dei rispettivi stipendi.						
Curato all'anno L.	1300*	1	1300	Alloggio, elemosina della messa quot.	1500 -	1500 -
Direttore » »	1800	1	1800	Alloggio mobigliato, vitto, lume, combustibile, spurgo biancheria.	2200 -	2200 -
Vice-Direttore » »	1200	1	1200	Alloggio, presta cauzione di L. 3000	1600 -	1600 -
Economo » »	2800	1	2800	Alloggio, vitto, spurgo biancheria.	3300 -	3300 -
Maestre educatrici » »	600	7	4200		700 -	4900 -
Istitutrici » »	365	7	2555		450 -	3150 -
Maestre di laboratorio » »	400	6	2400		500 -	3000 -
<i>applicato all'Economato</i>						
Impiegati esterni senza diritto a trattamento di pensione, nè all'aumento dei decimi quinquennali dei rispettivi stipendi.						
Applicata alla Direzione all'anno L.	350	1	350	} sospeso		
Medico-chirurgo » »	1000	1	1000			
Medico-dentista » »	250	1	250			
Maestra di economia e contabilità » »	1000	1	1000			
» di igiene e morale » »	1000	1	1000			
» di disegno » »	1000	1	1000			
» di lavoro man. » »	1000	1	1000			
» di taglio bianch. » »	500	1	500			
» di taglio abiti » »	500	1	500			
Maestra sarta » »	840	1	840			
» confez. bianch. » »	840	1	840			
» aggiust. » »	840	1	840			
» stireria » »	840	1	840			
» lavori ornam. » »	840	1	840			
» in colore » »	840	1	840			
			10450			10450
Salariati interni aventi diritto a trattamento di pensione ed all'aumento dei decimi quinquennali dei rispettivi salari.						
Custode alla porta esterna al giorno L.	2	75	1003	3- All. 10. unif. serv. (o corrisp. di L. 90)	1095 -	1095 -
Guardarobiera » »	1	40	511	1.80 vitto, spurgo biancheria.	657 -	657 -
Aggiunta-guardarobiera » »	1	1	365	1.40 » » »	511 -	511 -
Aiutanti cucitrici interne » »	85	4	1241	1.10 » » »	401 50	1606 -
Cuciniera » »	1	1	365	1.50 » » »	547 50	547 50
Aiutanti di cucina (donne) » »	70	3	766	1. - » » »	365 -	1095 -
Infermiera » »	1	40	511	1.80 » » »	657 -	657 -
Infermiere aggiunte » »	85	2	620	1.40 » » »	401 50	803 -
Portiera interna » »	1	1	365	1.40 » » »	511 -	511 -
Inservienti donne » »	70	4	1022	1. - » » »	365 -	1460 -
Inservienti uomini » »	2	3	2190	2.50 » abito di fatica.	912 50	2737 50
Salariati esterni senza diritto a trattamento di pensione nè all'aumento dei decimi quinquennali dei rispettivi salari.						
Maestra-cuoca all'anno L.	700	600	600	Vitto, vestiario di servizio.	700 -	700 -
Cucitrici esterne al giorno »	1.10	85	620	Vitto.	401 50	803 -
Portinaia all'anno »	150	150	150		150 -	150 -
			37386	25		
						45233 -

* Nello stipendio del Curato furono conglobate L. 300 provenienti dall'Indulto Arciv. 31 ott. 1888.

Consiglio degli Orfanotrofi
di Bergamo Trivulzio

[Signature]
[Signature]

INDICE

CAPITOLO	I. Ammissione delle Orfane	Pag. 3
»	II. Distribuzione, educazione, istruzione delle orfane	» 4
»	III. Guadagni e assicurazioni	» 5
»	IV. Premi, castighi e permessi d'uscita	» 6
»	V. Vitto e vestiario	» 7
»	VI. Dimissione delle orfane e loro collocamento	» 8
»	VII. Consiglio. — Presidente	» 8
»	VIII. Consigliere Delegato.	» 9
»	IX. Economo	» 10
»	X. Curato ed istruzione religiosa	» 11
»	XI. Direttrice e Vice-direttrice	» 12
»	XII. Personale preposto all'educazione ed istruzione delle orfane »	14
»	XIII. Personale di servizio	» 16
»	XIV. Servizio sanitario	» 18
»	XV. Disposizioni generali	» 19
»	XVI. Pensioni	» 22
»	XVII. Disposizioni transitorie	» 22

Organico Pag. 25

